

DIRITTO SOCIETARIO

Liquidazione della quota del socio e termine di prescrizione

di Lucia Recchioni



*“L’articolo 2289 cod. civ. (relativo alla **liquidazione della quota del socio uscente**) prevede che la prestazione sia esigibile dal socio creditore alla **scadenza del termine di sei mesi** dallo scioglimento del rapporto, sicché la **prescrizione del diritto di credito** avente tale oggetto **decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale**”.*

Questo è il **principio di diritto** enunciato nell’ordinanza della **Corte di Cassazione n. 1200**, depositata ieri, 17 gennaio.

Nell’ambito delle **società di persone**, quando si verifica lo **scioglimento** del singolo rapporto sociale a seguito di **recesso**, **esclusione** o **decesso**, il **socio** o gli **eredi** hanno **diritto alla liquidazione di una somma di denaro** che rappresenti il valore della quota ai sensi dell’[articolo 2289 cod. civ.](#)

L’[articolo 2289, comma 2, cod. civ.](#) a tal proposito precisa che la liquidazione della quota è fatta in base alla **situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento**.

Il **pagamento della quota** deve avvenire **entro sei mesi** dal giorno in cui si verifica lo **scioglimento del rapporto**, pur potendo l’atto costitutivo prevedere un termine diverso; nel caso in cui a recedere o ad essere escluso sia **l’unico socio di una società di due soci**, e nel termine di sei mesi non si è ricostituita la pluralità dei soci, l’ex socio può chiedere lo **scioglimento** della società.

Tutto quanto appena premesso, il caso in esame riguarda l’**ex socio di una società** che, essendo receduto dalla stessa, l’aveva convenuta in giudizio per vedersi riconosciuta la **liquidazione della propria quota**.

La società eccepiva tuttavia l’**intervenuta prescrizione quinquennale del diritto**.

La Corte di Cassazione, investita della questione, ha in primo luogo evidenziato che, ai sensi dell'[articolo 2289 cod. civ.](#), il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo **scioglimento del rapporto**.

Prima della decorrenza dell'indicato termine, pertanto, il **socio non può pretendere il pagamento** delle somme, potendo la società eseguire la prestazione fino alla scadenza indicata.

Ai fini della richiamata prestazione, il debitore deve intendersi costituito in mora alla **data di scadenza del termine** entro il quale deve essere effettuato l'adempimento, e, specularmente, il **diritto di credito del socio receduto matura soltanto alla scadenza del semestre**.

Da ciò ne discende che **la prescrizione inizia il suo decorso da quando la prestazione del creditore è diventata esigibile**; nel caso in esame, pertanto, **non assume rilievo la data del recesso (08.02.2002) ma quella del 08.08.2002** ovvero lo spirare del termine dei sei mesi. Al momento della proposizione della domanda giudiziale (**marzo 2007**) **la prescrizione quinquennale non era quindi ancora maturata**.